

Bruxelles, 11.10.2019
COM(2019) 459 final

2019/0216 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa a un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori, da applicare alle controversie derivanti dal capo 8 (Investimenti) dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Gli obiettivi dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo") sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra l'Unione europea e il Canada ("le parti"). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016 ed è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.

2.2. Il comitato per i servizi e gli investimenti

Il comitato per i servizi e gli investimenti, che si occupa, tra l'altro, di questioni riguardanti gli investimenti transfrontalieri, è istituito a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo. A norma dell'articolo 8.44, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per i servizi e gli investimenti costituisce la sede in cui le parti si consultano sulle questioni relative al capo 8 (Investimenti) dell'accordo, comprese le difficoltà che possano insorgere nell'attuazione del capo 8 (Investimenti) dell'accordo nonché possibili miglioramenti del capo 8 (Investimenti) dell'accordo, in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali e nel quadro di altri accordi delle parti.

A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato per i servizi e gli investimenti si riunisce una volta l'anno, salvo disposizione contraria dell'accordo o decisione contraria dei copresidenti. Ulteriori riunioni possono essere convocate su richiesta di una delle parti o del comitato misto CETA. Il comitato per i servizi e gli investimenti è copresieduto da rappresentanti delle parti. Stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle proprie riunioni di comune accordo. Se lo ritiene opportuno, stabilisce e modifica il proprio regolamento interno. Può sottoporre progetti di decisione all'adozione del comitato misto CETA, oppure adottare decisioni qualora l'accordo lo preveda.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati¹, tra cui rientra il comitato per i servizi e gli investimenti, tra una riunione e l'altra il comitato per i servizi e gli investimenti può, previo mutuo consenso delle parti dell'accordo, adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. A tale scopo, i copresidenti trasmettono il testo scritto della proposta ai membri del comitato per i servizi e gli investimenti conformemente all'articolo 7 del regolamento e fissano un termine entro cui i membri possono comunicare eventuali preoccupazioni o le modifiche che

¹ Decisione 001/2018 del comitato misto CETA, del 26 settembre 2018, recante adozione del proprio regolamento interno e di quello dei comitati specializzati (GU L 190 del 27.7.2018, pag. 13), disponibile sul sito web della DG TRADE all'indirizzo http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157677.pdf.

intendono apportare. Le proposte adottate sono comunicate in conformità all'articolo 7 dopo la scadenza del termine e sono iscritte nel verbale della riunione seguente.

2.3. L'atto previsto del comitato per i servizi e gli investimenti

Il comitato per i servizi e gli investimenti sarà chiamato ad adottare una decisione relativa a un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori, da applicare alle controversie derivanti dal capo 8 (Investimenti) dell'accordo ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è integrare le regole in vigore di cui all'articolo 8.30 (Norme etiche) dell'accordo.

L'atto previsto vincolerà le parti.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

A norma del punto 6, lettera f), dello strumento interpretativo comune sull'accordo, l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada hanno convenuto di avviare immediatamente i lavori futuri sull'attuazione delle disposizioni dell'accordo relative alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti, il cosiddetto "sistema giurisdizionale per gli investimenti"².

A norma dell'articolo 8.44, paragrafo 2, dell'accordo, "[i]l comitato per i servizi e gli investimenti, in presenza dell'accordo tra le parti e previo espletamento dei rispettivi obblighi ed adempimenti interni delle parti, adotta un codice di condotta per i membri del tribunale, da applicare alle controversie derivanti dal presente capo, che possa sostituire o integrare le regole in vigore e che affronti, tra l'altro, questioni quali: a) gli obblighi di dichiarazione; b) l'indipendenza e l'imparzialità dei membri del tribunale; e c) la riservatezza. Le parti fanno il possibile per garantire che il codice di condotta sia adottato entro il primo giorno di applicazione provvisoria o di entrata in vigore del presente accordo, a seconda dei casi, e comunque non oltre due anni da tale data".

Il punto 6, lettera f), dello strumento interpretativo comune sull'accordo fa esplicito riferimento a "lavori futuri su un codice di condotta che garantisca ulteriormente l'imparzialità dei membri dei tribunali".

Inoltre la dichiarazione n. 36 della Commissione e del Consiglio, iscritta nel verbale del Consiglio in occasione dell'adozione da parte del Consiglio della decisione di autorizzare la firma del CETA a nome dell'Unione, prevede quanto segue: "I requisiti etici per i membri dei tribunali, già previsti nel CETA, saranno elaborati in maniera dettagliata, al più presto e in tempo utile affinché gli Stati membri possano tenerne conto nei rispettivi processi di ratifica, in un codice di condotta obbligatorio e vincolante (come già previsto anche nel CETA). Detto codice comprenderà in particolare: norme di condotta precise applicabili ai candidati alla designazione come membro del tribunale o del tribunale d'appello, segnatamente per quanto riguarda la divulgazione delle loro attività passate o presenti che possono ripercuotersi sulla loro nomina o sull'esercizio delle loro funzioni; norme di condotta precise applicabili ai membri del tribunale e del tribunale d'appello per la durata del loro mandato; norme di condotta precise applicabili ai membri del tribunale e del tribunale d'appello al termine del loro mandato, compreso il divieto di esercitare talune funzioni o professioni per un determinato periodo dopo la fine del loro mandato; un meccanismo di sanzioni in caso di

² Strumento interpretativo comune sull'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 3).

mancato rispetto delle norme di condotta che sia efficace e pienamente rispettoso dell'indipendenza del potere giurisdizionale."³

L'atto previsto dà piena attuazione a tali impegni introducendo norme etiche dettagliate per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori. In particolare, il codice di condotta comprende disposizioni in materia di responsabilità nel procedimento (articolo 2 dell'atto previsto); obblighi di dichiarazione (articolo 3); indipendenza, imparzialità e altri obblighi (articolo 4); obblighi degli ex membri (articolo 5); obblighi di riservatezza (articolo 6); obblighi di trasparenza per quanto riguarda il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute (articolo 7); sanzioni (articolo 8) obblighi dei mediatori (articolo 9); e istituzione di comitati consultivi (articolo 10). L'atto previsto entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo (articolo 11).

La presente proposta è in linea con altre iniziative sull'attuazione del sistema giurisdizionale per gli investimenti del CETA. In particolare, dal giugno 2018 la Commissione collabora con gli Stati membri in seno al comitato della politica commerciale sui servizi e gli investimenti del Consiglio e con il Canada all'elaborazione di un pacchetto di quattro progetti di decisione riguardanti:

- norme volte a dare risposta a questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello a norma dell'articolo 8.28, paragrafo 7, dell'accordo;
- un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori a norma dell'articolo 8.44, paragrafo 2, dell'accordo;
- norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia in conformità all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo; nonché
- norme sulla procedura per l'adozione di interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo.

Sono in corso ulteriori lavori su altri settori di attuazione del sistema giurisdizionale per gli investimenti. Secondo quanto previsto al punto 6, lettera f), dello strumento interpretativo comune sull'accordo, "[l]'obiettivo comune è quello di concludere i lavori entro l'entrata in vigore del CETA".

È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per i servizi e gli investimenti in riferimento all'atto previsto al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano

³ Dichiarazioni da iscrivere nel verbale del Consiglio (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 9).

anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁴.

4.1.2. *Applicazione al caso concreto*

Il comitato per i servizi e gli investimenti è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo").

L'atto che il comitato per i servizi e gli investimenti è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti nel diritto internazionale a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. **Base giuridica sostanziale**

4.2.1. *Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. **Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. **LINGUE FACENTI FEDE E PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché l'atto del comitato per i servizi e gli investimenti attuerà l'accordo per quanto riguarda la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, è opportuno adottare tale atto in tutte le lingue facenti fede dell'accordo⁵ e pubblicarlo, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

⁵ A norma dell'articolo 30.11 (Testi facenti fede) dell'accordo, l'accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio⁶ prevede la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.
- (2) La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio⁷ prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo, ivi inclusa l'istituzione del comitato per i servizi e gli investimenti. L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.
- (3) A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato per i servizi e gli investimenti può adottare decisioni qualora l'accordo lo preveda.
- (4) A norma dell'articolo 8.44, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato per i servizi e gli investimenti è chiamato ad adottare una decisione relativa a un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori, da applicare alle controversie derivanti dal capo 8 (Investimenti) dell'accordo.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per i servizi e gli investimenti sulla base dell'accluso progetto di decisione del comitato per i servizi e gli investimenti relativa a un codice di condotta, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo,

⁶ Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).

⁷ Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per i servizi e gli investimenti per quanto riguarda l'adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori deve basarsi sul progetto di decisione del comitato per i servizi e gli investimenti accluso alla presente decisione del Consiglio.

Articolo 2

1. La decisione del comitato per i servizi e gli investimenti è adottata in tutte le lingue facenti fede dell'accordo.
2. La decisione adottata dal comitato per i servizi e gli investimenti è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente